

Alle Condizioni Speciali allegate alla presente polizza (che prevalgono in caso di discordanza sulle Condizioni Generali di Polizza) la Società assicura le ditte identificate nelle singole schede di adesione nella loro qualità di vettore e Spedizioniere Vettore.

CONDIZIONI SPECIALI

National Suisse Servizi Assicurativi Srl – Via XXV Aprile 2 – 20097 San Donato Milanese, (MI)

p.i. 06127830963

Art. 01 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente e/o Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare agli aventi diritto e/o terzi, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a fronte della sua responsabilità professionale nella qualità di vettore contrattuale di cose per conto terzi, a titolo di risarcimento, per perdite patrimoniali e danni involontariamente cagionati al terzo reclamante e che siano direttamente conseguenti a negligenza, imprudenza o imperizia, errori ed omissioni commessi dal Contraente e/o Assicurato, ovvero dipendenti e/o dirigenti del Contraente / Assicurato e imputabili a colpa professionale nell'esercizio della richiamata attività professionale autorizzata di vettore contrattuale di cose, sempre che il trasporto sia eseguito dal Contraente e/o Assicurato e con i veicoli riportati nell'allegato n. 1, che il Contraente e/o Assicurato dichiara essere utilizzati per l'attività professionale di vezione.

Art. 02 – Limiti di indennizzo

- a) Il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento stabilito dal comma 2 dell'Art. 1696 del C.C. come modificato dall'art. 10) del Decreto Legislativo 21 Novembre 2005 n. 286 per i trasporti nazionali – fissato in 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata – sino alla concorrenza, comunque, per ogni sinistro, per ogni automezzo e per annualità assicurativa, delle somme massime indicate al successivo art. 08;
- b) il limite di indennizzo, entro la somma massima assicurata di cui alla precedente lettera a), rappresenta in ogni e qualsiasi caso l'obbligazione massima a carico della Società per tutti i trasporti nazionali, con l'esclusione di ogni ulteriore importo eventualmente dovuto dalla Contraente e/o Assicurato a titolo di responsabilità;
- c) i limiti di indennizzo e le somme massime assicurate, come sopra stabiliti, potranno essere modificati con apposita appendice in conformità ai periodici adeguamenti dei limiti di responsabilità vettoriale secondo i criteri previsti dalla normativa vigente;
- d) per tutte le ipotesi di responsabilità non riconducibili alle lettere a) e b) che precedono, il limite dell'obbligazione della Società è comunque costituito dai massimali indicati al successivo art. 08.

Art. 03 - Clausola di estensione ai trasporti internazionali fra Paesi aderenti alla C.M.R.

- a) L'assicurazione è prestata per i trasporti soggetti al regime della convenzione relativa al contratto di trasporto internazionale di merci su strada, firmata a Ginevra il 19 maggio 1956, resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960, n. 1621, ed integrata dalle modifiche apportate dal Protocollo di Ginevra del 5 luglio 1978, reso esecutivo in Italia con legge 27 aprile 1982, n. 242 (qui di seguito indicata per brevità come "CMR");
- b) l'assicurazione vale per i Paesi aderenti per i trasporti effettuati entro i limiti territoriali dell'Europa geografica. L'assicurazione è operante anche durante eventuali tratte effettuate dal veicolo per ferrovia o per via d'acqua tra località dei Paesi sopra citati;
- c) il limite dell'obbligazione della Società è costituito dall'ammontare del risarcimento previsto dall'art. 23, paragrafi 1, 2, 3, 4, 7, 8, e 9 e dall'art. 25 della CMR, sino a concorrenza, per ogni automezzo, del massimale indicato in polizza. Qualora, per effetto dell'applicazione dell'art. 29 della CMR, il Contraente e/o Assicurato non possa avvalersi del limite di responsabilità previsto dall'art. 23 CMR, la Società tiene indenne il Contraente e/o Assicurato stesso anche di quanto da lui dovuto in eccedenza al predetto limite, sino a concorrenza dei massimali per automezzo e sinistro specificamente indicati in polizza, ferme comunque le esclusioni di polizza e con applicazione dello scoperto/franchigia previsti in polizza;
- d) per tutte le ipotesi di responsabilità non riconducibili alle lettere a), b) e c) che precedono, il limite dell'obbligazione della Società è comunque costituito dai massimali indicati al successivo art. 08.

Art. 04 - Copertura responsabilità a seguito di sentenza

Si conviene che, qualora al Contraente e/o Assicurato venga contestata e accertata la responsabilità professionale a seguito di vertenza giudiziale ove lo stesso venga condannato, la Società lo terrà indenne in base ai termini, condizioni, limiti e massimali previsti in polizza.

Art. 05 - Durata della garanzia

- Per gli artt. 02 e 03 e rispettive lettere a), b) e c):
per ogni viaggio la garanzia decorre dalla caricazione sull'automezzo assicurato, continua durante l'ordinario corso del viaggio previsto dal documento di trasporto, termina con lo scarico delle merci al destinatario. La garanzia cessa in ogni caso alla mezzanotte del quindicesimo giorno dalla presa in consegna delle merci e/o cose da trasportare da parte della Contraente e/o Assicurato. I danni che si verificano durante le operazioni di carico o scarico delle merci sono compresi nella garanzia solo se tali operazioni sono effettuate dal Contraente e/o Assicurato con mezzi idonei;
- per gli artt. 02 e 03 lettere d):

la garanzia decorre dall'assunzione dell'incarico di trasporto provata documentalmente con data certa e cessa in ogni caso alla mezzanotte del quindicesimo giorno da tale data.

Art. 06 - Franchigie e scoperti

Eventuali danni risarcibili in base alla presente polizza verranno liquidati previa deduzione di:

- una franchigia fissa di € 250,00 per quanto previsto alle lettere a), b) e c) degli artt. 2 e 3 sopra riportati;
- scoperto del 10% con il minimo di € 750,00 per tutti gli altri casi.

Art. 07 - Rischi esclusi

La presente assicurazione non copre le responsabilità del vettore terrestre di cose dipendenti totalmente o parzialmente o indirettamente da:

- 1) dolo del Contraente e/o dell'Assicurato o suoi legali rappresentanti;
- 2) rischi incendio ed extended coverage già coperti con altra polizza;
- 3) violazione di blocco o contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;
- 4) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommossa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- 5) cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimenti di commercio e loro conseguenze, o tentativi a loro scopo; confisca, espropriazione nazionalizzazione e requisizione;
- 6) esplosione di mine, bombe o altri ordigni bellici di guerra che non facciano parte del carico;
- 7) contaminazione radioattiva, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 8) danni conseguenti o perdite da interruzione o sospensione di attività industriali, commerciali e servizi;
- 9) trasporti e/o prestazioni professionali affidati a terzi a qualsivoglia titolo;
- 10) i danni e/o perdite a persone e/o o animali;
- 11) i danni da circolazione salvo quanto indicato alle lettere a), b) e c) degli artt. 2 e 3 sopra riportati;
- 12) responsabilità per inadeguato e/o difettoso e/o cattivo stivaggio e/o imballaggio effettuato da terzi;
- 13) qualsivoglia copertura di eventuali infrazioni al codice della strada o di legge in materia di superamento di rispetto di tempi di riposo e/o ai sensi del D. legislativo 285/2005 e successive modifiche;
- 14) vizi di imballaggio effettuato da terzi per i quali non siano state formulate le debite riserve all'atto della presa in consegna delle merci;
- 15) bagnamento, se le merci siano state caricate su veicoli aperti senza adeguata protezione di teloni impermeabili;
- 16) atti compiuti da scioperanti, da lavoratori colpiti da serrata, da persone che prendono parte ad atti contro l'esercizio del lavoro o a tumulti o a disordini civili ovvero compiuti per scopi socio-politici;
- 17) atti di terrorismo;
- 18) atti di vandalismo, di sabotaggio e simili atti dolosi;
- 19) movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria e uragani;
- 20) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari;
- 21) elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti da qualsiasi materiale radioattivo, a eccezione degli isotopi radioattivi diversi dai combustibili nucleari quando tali isotopi sono preparati, trasportati, immagazzinati o utilizzati per scopi commerciali, agricoli, medici, scientifici o - in generale - per scopi pacifici;
- 22) armi o apparecchiature che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- 23) armi chimiche, biologiche, biochimiche o elettromagnetiche.

Art. 08 - Massimali

La somma massima indennizzabile da parte della Società al netto delle franchigie ammonta a:

- € 14.000,00 per il primo automezzo indicato in polizza;
- € 6.000,00 per ciascun automezzo successivo al primo.

Detti massimali singoli costituiscono in ogni caso il massimale per ogni sinistro, per ogni automezzo e per annualità assicurativa.

Art. 09 - Durata della polizza

La durata della presente polizza è riportata sul frontespizio.

La garanzia si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno se, 30 giorni prima della scadenza, una delle parti non ne avrà data regolare disdetta a mezzo lettera raccomandata.

Le Parti si riservano tuttavia la facoltà di disdire la presente polizza in qualsiasi momento, con un preavviso di 30 giorni da darsi a mezzo lettera raccomandata, con l'intesa che qualora tale facoltà fosse fatta valere dalla Società, il Contraente avrà diritto al rimborso dell'eventuale premio pagato e non goduto (escluse le imposte).

Art. 10 - Altre assicurazioni

Qualora a favore del Contraente e/o dell'Assicurato fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti:

a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la presente polizza a favore del Contraente e/o dell'Assicurato stesso, saranno operanti per quel rischio i massimali e le condizioni previsti in quest'ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero;

- b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni ma i massimali o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l'intero danno, la presente polizza risarcirà il Contraente e/o l'Assicurato per la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti e alle condizioni tutte della presente polizza;
- c) le franchigie della presente polizza, se inferiori, si intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previste dalle predette altre assicurazioni; se superiori, valide solo per la differenza;
- d) quanto sopra costituisce assolvimento dell'obbligo di comunicazione alla Società dell'esistenza d'altre assicurazioni di cui all'articolo 1910 codice civile.

Art. 11 – Limiti territoriali

La garanzia è prestata per i trasporti su strada con inizio e termine nell'ambito dell'Europa geografica.

La garanzia è operante anche durante eventuali tratte effettuate dall'automezzo per ferrovia o per via d'acqua tra località del territorio Europeo a condizione che le merci non siano scaricate dall'automezzo assicurato.

Art. 12 - Misure di sicurezza

La validità della garanzia per i rischi di furto, è operante alla condizione essenziale per la sua operatività che, durante qualsiasi sosta o fermata in corso di viaggio, da qualsiasi causa dipendente che comporti l'assenza anche temporanea dell'autista, si verifichi almeno una delle seguenti condizioni supplementari rispetto alla chiusura dei vetri, delle portiere e degli sportelli dell'automezzo:

- a) gli automezzi siano sottoposti a sorveglianza ininterrotta e diretta, intendendosi per tale quella esercitata a vista con la continua presenza dell'autista o di altro incaricato del trasporto (vale a dire secondo autista o personale di scorta) nelle immediate vicinanze del veicolo;
- b) gli automezzi siano custoditi in locali con gli accessi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati oppure in aree munite di valide recinzioni e con i varchi sotto controllo o chiusi con mezzi appropriati;
- c) gli automezzi siano posteggiati in aree custodite e protette che rilasciano regolare ricevuta del veicolo stesso, conformemente al disposto delle Autorità competenti;
- d) sia messo in funzione un dispositivo antifurto installato a regola d'arte (compreso l'antifurto di serie fornito dalla casa costruttrice del mezzo come ad esempio antiavviamento elettronico – immobilizer di serie) per la protezione contro un impiego non autorizzato del veicolo; in caso di furto totale dovranno essere esibite alla Società tutte le chiavi di dotazione dell'antifurto e/o sull'automezzo sia installato e attivato un sistema di rilevamento satellitare antifurto/antirapina conforme alle norme CEI, collegato con primaria società di telesorveglianza.

Art. 13 – Danni indiretti

La garanzia è prestata per danni indiretti, conseguenti di un evento indennizzabile ai sensi della presente copertura assicurativa, con un limite massimo di € 1.500,00 per sinistro e per anno assicurativo. In caso di sinistro verrà applicata una franchigia di € 500,00.

Art. 14 Notifica dei rischi e determinazione del premio – modifica del parco veicolare

Inserimento nuovi assicurati

La Contraente notificherà per iscritto con apposita scheda di adesione, di volta in volta a mezzo e-mail o tramite tool, gli estremi dei nuovi Assicurati, prima dell'inizio del rischio.

Sulla scorta delle notifiche ricevute dalla Società verrà redatto alla fine di ogni mese un documento di addebito per il pagamento dei premi dovuti che la Spettabile Contraente si impegna a corrispondere a presentazione del documento stesso.

Modifica parco veicolare

Nel corso dell'annualità assicurativa l'Assicurato avrà facoltà di notificare eventuali variazioni al parco veicolare.

- 1) nel caso in cui venissero alienati automezzi non si darà luogo ad alcuna restituzione di premio;
- 2) nel caso in cui venissero sostituiti dei automezzi (ad es. viene venduto un mezzo e ne viene acquistato un altro) sarà effettuata variazione alla polizza ma senza emissione di una nuova attestazione;
- 3) nel caso in cui venissero acquistati nuovi automezzi (in aggiunta a quelli già assicurati), verrà effettuata variazione alla polizza con inserimento delle nuove targhe, con relativa nuova stampa dell'attestazione contenente la nuova somma assicurata. L'assicurato s'impegna a versare l'intero premio annuale stabilito per ciascuna singola targa (non verrà applicato il principio pro rata temporis); in questo caso la Società emetterà alla fine dell'annualità assicurativa una appendice di regolazione premio che la Contraente s'impegna a pagare alla sua presentazione.

San Donato Milanese, 02/01/2014

LA SOCIETÀ
Nazionale Suisse
Compagnia Italiana di Assicurazioni S.p.A.

Il Contraente

.....
(timbro e firma)

MEZZI DI PAGAMENTO DEL PREMIO

Il pagamento del premio, da effettuarsi secondo la periodicità indicata sul frontespizio del presente modello, avviene presso l'Intermediario a cui è assegnata la polizza tramite:

- bonifico bancario sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale sul conto corrente intestato all'Intermediario;
- contanti, fino a un massimo di Euro 750 annui per polizza.

È escluso il pagamento del premio con modalità diverse da quelle sopra riportate.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile,

- di avere ricevuto e letto, preventivamente alla stipulazione della presente polizza, approvandole espressamente, le Condizioni Generali di Assicurazione depositate presso il Notaio Cesare Bignami di Milano il 27 maggio 2011 e riportate per esteso nel fascicolo i cui estremi sono indicati sul frontespizio del presente modello;
- che il documento non contiene cancellature o rettifiche e di non averne ricevuti altri a integrazione dello stesso, fermo restando che ogni modifica o integrazione alle dichiarazioni che precedono deve esplicitamente risultare dal testo di polizza.

CONDIZIONI DA APPROVARSI SPECIFICAMENTE

Condizioni Generali di Assicurazioni

Art. 08) - Recesso dal contratto in caso di sinistro

Art. 09) - Tacita proroga del contratto

Art. 20) - Durata della polizza - Recesso

Art. 21) - Altre assicurazioni

Art. 23) - Misure di sicurezza

Art. 25) - Obbligo dell'Assicurato in caso di sinistro

Art. 26) - Obbligo di denuncia alle Autorità

Art. 27) - Obblighi in caso di ritrovamento dell'automezzo

Condizioni Speciali

Art. 09) Durata della polizza

Art. 10) Altre assicurazioni

Art. 12) Misure di sicurezza

Art. 14) - Notifica dei rischi e determinazione del premio – modifica del parco veicolare

Il Contraente

.....
(timbro e firma)

Il sottoscritto dichiara che prima della conclusione del contratto ha ricevuto dalla Società il Fascicolo Informativo, redatto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e costituito da:

- Nota Informativa e Glossario
- Condizioni Generali di Assicurazione
- Informativa resa all'interessato per il trattamento di dati personali

Il Contraente

.....
(timbro e firma)

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

ACCONSENTO

☐

NON ACCONSENTO

☐

Il Contraente

.....
(timbro e firma)